SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1995-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SPANO ROBERTO)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. **3583**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

e col Ministro dei Lavori Pubblici

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. **3456**)

d'iniziativa dei deputati FORNASARI, BALZARDI, ROCELLI, BECCHETTI, COSTA Silvia, LAGANÀ, LEGA, PAGANELLI, ARMELLIN, ARMATO, CARRUS, BALESTRACCI, d'AQUINO, DAL MASO, BAMBI e CARLOTTO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Edilizia e urbanistica - Ministero delle finanze - Personale militare*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame costituisce un'iniziativa di ampio respiro e di particolare incidenza nell'attuale, carente situazione infrastrutturale degli immobili destinati ai comandi e reparti operativi della Guardia di finanza.

Il provvedimento, che autorizza una spesa di 700 miliardi per il periodo 1986-1991, consente la realizzazione di un programma straordinario di interventi per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il completamento di fabbricati da destinare o già destinati ai reparti del Corpo, e di alloggi di servizio da assegnare a personale incaricato di svolgere peculiari funzioni.

Al riguardo è opportuno evidenziare che la Guardia di finanza dispone al momento di circa 1.500 caserme e di altrettanti alloggi di servizio, per le cui spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono stati assegnati nell'anno 1985 solo 8 miliardi di lire.

Il provvedimento, la cui realizzazione contribuirà in maniera determinante alla soluzione di problematiche sia operative che di mobilità del personale, con indubbi e positivi effetti per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo, interviene, con particolare spessore, nelle zone ove più delicata è la situazione, quali quelle di confine e nelle aree metropolitane.

* * *

Il disegno di legge dispone la realizzazione di un programma straordinario di interventi per la costruzione ovvero l'acquisizione di fabbricati e pertinenze (compresi alloggi di servizio) da destinare a comandi e reparti della Guardia di finanza, nonchè per la ristrutturazione e per il completamento di fabbricati già esistenti. Tale programma è teso a soddisfare esigenze infrastrutturali molto acute del Corpo, che finora non sono state adeguatamente risolte.

Le procedure previste ricalcano in buona misura quanto disposto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, concernente la costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri: si dispone infatti che il programma è formulato dal Ministero dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo (che provvede ad individuare le aree e a definire i requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza degli edifici), è definito d'intesa con il Ministero delle finanze e quindi inviato, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro 30 giorni; il programma è infine adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro delle finanze. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma.

Si prevede altresì che, per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza siano affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti; che l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse; che le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del corpo siano equiparate alle opere da destinare alla difesa militare, che per la realizzazione del programma siano anche utilizzati aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, con particolari facilitazioni in merito al loro trasferimento; che la progettazione tenga conto, in sede di previsione, dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

Il provvedimento dispone altresì procedure specifiche per la realizzazione del program-

ma: *a*) la facoltà, per il concessionario di interventi che riguardano opere di sicurezza, di acquisire i suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità; *b*) l'approvazione, su conforme parere del Comando generale del Corpo, dei progetti esecutivi delle opere; *c*) la fissazione di termini perentori e quindi di una forma di silenzio-assenso per l'espressione di pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi competenti; *d*) la dichiarazione della segretezza delle opere previste dal programma ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*) della legge 8 agosto 1977, n. 584, dichiarazione che comporta l'esclusione delle opere stesse dalla sfera di applicazione della legge citata.

Gli articoli 7 e 8 del provvedimento prevedono altresì la determinazione, da parte del Ministro delle finanze, dei criteri per la classificazione degli alloggi di servizio e per la fissazione dei relativi canoni di concessione, nonchè l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un decreto da parte dello stesso Ministro delle finanze contenente disposizioni per la ripartizione degli alloggi tra gli aventi diritto, la formazione delle graduatorie, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri e ulteriori norme relative alla gestione di tali alloggi.

Il disegno di legge autorizza una spesa complessiva di 700 miliardi per il periodo 1986-91, con uno stanziamento di 20 miliardi per l'anno 1986, 140 per il 1987 e 170 per il 1988.

Il provvedimento infine istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di taluni capitoli relativi al Corpo della guardia di finanza che saranno indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio (in sede di prima applicazione i capitoli sono indicati nella tabella indicata nel disegno di legge; la dotazione del fondo è fissata in 6 miliardi).

* * *

Conformemente al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione, il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SPANO Roberto, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

12 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in sede di merito, occorre un approfondimento della normativa, nella parte in cui essa incide sulla programmazione urbanistica (in particolare, va tenuto conto delle destinazioni urbanistiche già fissate dal comune);

all'articolo 4, comma 3, sembra consigliabile chiarire che il riferimento ai fabbricati e pertinenze destinati ai reparti del Corpo non comprende gli annessi alloggi di servizio;

appare inoltre inopportuna la norma introdotta dal comma 5 del medesimo articolo 4.

Il senatore De Sabbata, a nome del Gruppo comunista, propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 4, non condividendo l'opportunità di estendere l'applicazione del concetto di opere destinate alla difesa militare.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

4 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinchè, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonchè alla definizione di questi ultimi.

2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.

2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4.

1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.

2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

4. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il pare-

re, l'autorizzazione o il nulla osta s'intende reso in senso positivo.

5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera *e)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 5.

1. Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Art. 6.

1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonchè le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo

stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.

2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 9, COMMA 6 — TABELLA A

CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4

Capitolo n. 3005 — Indennità missione personale militare, ecc.

Capitolo n. 3006 — Indennità missione all'estero personale militare, ecc.

Capitolo n. 3008 — Indennità trasferimento personale militare, ecc.

Capitolo n. 3011 — Indennità ed assegni vari personale militare, ecc.

Capitolo n. 3012 — Indennità di rischio, ecc.

Capitolo n. 3094 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc.

Capitolo n. 3096 — Viveri ed assegni vitto, ecc.

Capitolo n. 3097 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.

Capitolo n. 3098 — Fitto locali ed oneri accessori.

Capitolo n. 3099 — Spese per arruolamento, ecc.

Capitolo n. 3100 — Spese per campi, esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 3101 — Spese per addestramento, ecc.

Capitolo n. 3102 — Spese per manutenzione infrastrutture, ecc.

Capitolo n. 3103 — Spese per manutenzione rete metallica al confine, ecc.

Capitolo n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ciclistico.

Capitolo n. 3105 — Acquisto natanti ed aerei, ecc.

Capitolo n. 3106 — Spese di esercizio dei servizi navale ed aereo, ecc.

Capitolo n. 3107 — Spese per il servizio trasmissioni, ecc.

Capitolo n. 3108 — Acquisto armi e munizioni, ecc.

Capitolo n. 3109 — Acquisto materiale di casermaggio, ecc.

Capitolo n. 3110 — Spese per il servizio sanitario, ecc.

Capitolo n. 3111 — Spese per acquisto e mantenimento cani, ecc.

Segue: TABELLA A

Capitolo n. 3113 — Spese per i servizi tipografici, ecc.

Capitolo n. 3114 — Canoni d'acqua ed energia elettrica, ecc.

Capitolo n. 3115 — Combustibili per riscaldamento, ecc.

Capitolo n. 3116 — Educazione fisica e sportiva, ecc.

Capitolo n. 3117 — Spese generali, ecc.

Capitolo n. 3119 — Assistenza morale e benessere, ecc.

Capitolo n. 3122 — Spese d'ufficio e postali, ecc.

Capitolo n. 3123 — Spese per mantenimento finanzieri internati, ecc.

Capitolo n. 3127 — Spese confezionamento campioni di benzine, ecc.

Capitolo n. 3128 — Spese per l'informatica, ecc.

Capitolo n. 3130 — Spese per il controllo sui beni viaggianti.

Capitolo n. 3134 — Spese telefoniche.

Capitolo n. 3221 — Provvidenze al personale militare, ecc.

Capitolo n. 3225 — Contributi a circoli e mense, ecc.

ARTICOLO 9, COMMA 6 — TABELLA B

CAPITOLI DAI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI PER COSTITUIRE LA DOTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4

Capitolo n. 3005 — lire 1.000 milioni

Capitolo n. 3097 — lire 2.000 milioni

Capitolo n. 3098 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3104 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3106 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3107 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3108 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3109 — lire 500 milioni